

- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO - RG n. 649/2019 -1
- EST. DOTT. CONTE - 29-10-2019 - LAVORO SUBORDINATO -
- APPROPRIAZIONI INDEBITE DEL DIPENDENTE - PERICULUM IN MORA -
N. 649-1/2019 R.G. - SUSSISTENZA -

- SEQUESTRO CONSERVATIVO
DI BENI IMMOBILI -

- EX ART. 671 C.P.C.
- AUTORIZZAZIONE -

- ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C. **SEZIONE LAVORO**



TRIBUNALE DI MODENA

Nel procedimento **n. 649-1/2019 r.g.** vertente tra:

_____ **S.R.L.**, in persona del legale rappresentante
pro tempore, sig. _____, con sede legale in Concordia s/S
(MO), via _____ n. _____ (c.f. _____),
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Fiorini e Annalisa
Bova;

RICORRENTE

contro

_____ (c.f. _____), nata a _____
(MO) il _____, residente in _____ (MO), via
n. _____;

CONTUMACE

il Giudice del Lavoro, dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la
seguinte

ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.

rilevato che:

- con ricorso in corso di causa del 27.05.2019, _____
S.r.l. ha chiesto il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. dei
beni immobili di _____;
- nonostante la regolare notifica, _____ non si è
costituita in giudizio;

rilevato che:

- la società ricorrente lamenta che l'ex dipendente
_____ - impiegata amministrativa assunta in data 05.12.2013
e licenziata per i fatti oggetto di causa con lettera del
25.09.2018 - ha posto in essere numerose irregolarità
contabili e amministrative; che la stessa, approfittando del
ruolo rivestito in azienda, si è appropriata indebitamente
della somma di €. 44.947,95, omettendo di consegnare al



commercialista la documentazione necessaria alla redazione del bilancio 2017 (depositato per tale ragione in ritardo) e di versare i contributi e le ritenute IRPEF dell'anno 2018, per un importo complessivo di €. 38.624,00;

- ... S.r.l. deduce che la convenuta non ha reperito alcuna occupazione lavorativa dopo il licenziamento;
- l'unica garanzia del credito è costituita da due immobili: il primo sito in , via n. , gravato da un mutuo ipotecario; il secondo sito in , via n. (comproprietà per 1/3);

considerato che:

- il sequestro conservativo è strumento processuale diretto a conservare le ragioni del creditore sul patrimonio del debitore e ad assicurare il soddisfacimento del suo credito nella futura esecuzione forzata. Il creditore può infatti temere che durante il processo di cognizione si verifichino fatti tali da diminuire la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. L'art. 671 c.p.c. non contiene alcuna precisazione circa le ragioni e gli elementi che possono fondare il temuto rischio di perdere la garanzia del credito. E' affermazione consolidata in giurisprudenza che il requisito del *periculum in mora* possa essere desunto sia da elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, quali comportamenti del debitore che rendono prevedibile o probabile l'eventualità del depauperamento del suo patrimonio e dimostrano le sue intenzioni di sottrarsi all'adempimento (Cass. n. 2081/2002; Cass. n. 6042/ 1998).

considerato che:

- deve ritenersi sussistente il requisito della probabile fondatezza del diritto, da apprezzarsi anche in sede di sequestro conservativo. La documentazione allegata alla denuncia-querela del 05.12.2018 e gli ulteriori documenti versati in atti (schede contabili, assegni e bonifici) suffragano la ricostruzione attorea in ordine all'indebita appropriazione di ingenti somme di denaro (cfr. doc.ti da 5bis a 15). Tale allegazione è avvalorata, sul piano indiziario, dalla genericità delle difese contenute nelle "controdeduzioni scritte" del



24.09.2018, presentate dalla lavoratrice dopo la contestazione disciplinare del 10.09.2018 (cfr. doc.ti 2,3).

considerato che:

- non è attualmente occupata (cfr. certificato del Centro per l'impiego: doc. 17), né vi è prova in atti che la stessa disponga di redditi e risorse economiche tali da consentire una prognosi positiva in ordine alla restituzione delle somme sottratte. Il patrimonio della convenuta non è sufficiente a garantire il credito della ricorrente, in quanto l'immobile di via è gravato da un mutuo ipotecario, mentre quello di via risulta in comproprietà per la quota di 1/3 (cfr. visura catastale: doc. 18).

ritenuto che:

- deve essere disposto il sequestro conservativo dei beni immobili della convenuta fino alla concorrenza dell'importo di €. 55.000,00, relativo alle somme sottratte e alle spese correlate, non essendo documentati ulteriori pregiudizi di natura patrimoniale;

P.Q.M.

visti gli artt. 669 *bis* ss. e 671 c.p.c.:

AUTORIZZA il sequestro conservativo dei beni immobili di , fino alla concorrenza di €. 55.000,00.

Spese al merito.

Si comunichi.

Modena, 29 ottobre 2019

Il Giudice del Lavoro
Dott. Vincenzo Conte

